

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - E' costituita la società cooperativa sociale denominata:

"DINSI UNE MAN Soc. Coop. Sociale a r.l. O.N.L.U.S.".

La società ha sede in Comune di Pagnacco.

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali e rappresentanze.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO

Art. 3 - La società, ispirandosi ai principi della solidarietà, della mutualità e della cooperazione, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, operando nell'ambito dell'art. 1, punto 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione, così come il miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fine di lucro le seguenti attività:

gestione di servizi socio-assistenziali a favore di persone svantaggiate ed a rischio di emarginazione quali:

- servizi di trasporto delle persone al fine di favorire la vita di relazione e l'accesso ai servizi ed alle opportunità che ne conseguono, anche di svago e tempo libero, e di coloro che hanno difficoltà ad utilizzare i comuni mezzi di trasporto;
- autotrasporto di cose per conto di terzi;
- servizi di accompagnamento di persone non autosufficienti, accessorio al servizio di trasporto;
- servizi di trasporto di ausili per persone non autosufficienti.

In aggiunta la cooperativa potrà svolgere anche le attività che siano complementari od accessorie alle precedenti.

Le predette attività sono finalizzate alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chi, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in ogni forma chiede di usufruirne.

Art. 4 - La società assume incarichi, appalti e convenzioni da soggetti privati e pubblici.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, tuttavia è espressamente prevista la possibilità di svolgere la propria attività anche con terzi non soci, demandando all'organo amministrativo la valutazione delle condizioni per l'instaurazione del rapporto in relazione alle esigenze dell'impresa cooperativa.

La società può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità. La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà avvalersi di comitati tecnico-scientifici consultivi. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dal D.Lgs 23 luglio 1996, D.Lgs n. 415 e dal 24 febbraio 1998, n. 58 può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi analoghi affini o complementari;
- b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale o personale per debiti e obbligazioni propri e di terzi, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della società cooperativa;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Ove la società intendesse richiedere finanziamenti secondo modalità tali da configurare la raccolta del risparmio presso soci, dovrà avvertire in conformità della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 3 marzo 1994 in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta, che avrà valore di proposta contrattuale, a tutti i soci iscritti nel Libro soci da almeno tre mesi e che detengano la partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- e) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- f) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere "soci cooperatori" coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e:

a) i lavoratori che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa;

b) i lavoratori che per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo sviluppo.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci volontari".

I soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa, sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci ed il numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono disciplinati da apposito regolamento.

La cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci per quanto riguarda i rapporti mutualistici, tuttavia si riconosce all'organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire, nei limiti del regolamento summenzionato, rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, gli interessi della cooperativa e degli altri soci.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa ;

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa .

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato o i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) il numero di quote sociali che si propone di sottoscrivere;
- d) l'impegno di versare la quota sociale e, se dovuta, la tassa di ammissione con le modalità indicate dall'organo che ne ha deliberato

l'ammissione; l'impegno a prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente all'instaurando rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata entro 60 giorni e comunicata all'interessato.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sociale che è di Euro 25,00;
- 2) al versamento della eventuale tassa di ammissione nella misura che sarà deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9 – E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il socio, può, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzarlo all'iscrizione ad altre cooperative ovvero allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10 - La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore" il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo. La domanda di recesso deve essere presentata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il recesso stesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di

recesso.

Art. 12 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei "soci cooperatori" interdetti o inabilitati oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa e dei soci che abbiano rassegnato le proprie dimissioni del rapporto ulteriore di lavoro.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art. 13 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del "socio cooperatore" che:

- a) non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- g) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;
- h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero per la collocazione in mobilità o ammissione al trattamento speciale di disoccupazione quando il contratto lo preveda;
- i) nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Art. 14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano. Salva contraria disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro

instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Le controversie che insorgessero tra i "soci cooperatori" e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie dovranno essere risolte con il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato descritte dell'art. 34 del presente statuto.

Art. 15 - I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 20 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - In caso di morte del "socio cooperatore" gli eredi avranno diritto al rimborso della quota effettivamente versata aumentata dalle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 20 del presente statuto e potrà avvenire secondo le disposizioni del successivo articolo n. 17.

Art. 17 - I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i termini di legge.

Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Qualora risulti che il socio receduto, escluso o defunto fosse debitore nei confronti della cooperativa, si farà luogo a compensazione tra i due debiti per le quantità corrispondenti, ai sensi dell'art. 1241 e seguenti del Codice Civile.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini di legge saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 18 - In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale dei "soci cooperatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,00;
2. dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3. dalla riserva straordinaria;
4. da ogni fondo o accantonamento costituito in copertura di particolari rischi o in previsione di oneri o investimenti futuri o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge
5. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento anche ai fini di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e le ragioni delle determinazioni assunte riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 21, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 21;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Art 21 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- il numero dei soci;
- il numero di ore di presenza;
- l'anzianità di servizio.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI ASSEMBLEE

Art. 22 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 23 - L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 24 - L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, anche a mano, o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 26 - Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che

avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 27 - I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Gli Amministratori non ricevono compenso salvo che l'Assemblea decida diversamente.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in

favore della cooperativa.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da uno o più suoi membri, determinando nella deliberazione i limiti della delega. Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione, le attribuzioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti la proposta verrà sottoposta all'esame dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle Leggi e allo Statuto, alla amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea

Art. 29 - Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 30 – La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e nel caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al Consigliere delegato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

La firma sociale spetterà agli amministratori in relazione alle eventuali deleghe conferite ai sensi dell'art. 28.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea .

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale, quando previsto dalla legge o dall'assemblea, si

compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I sindaci sono eletti dall'assemblea la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora l'Assemblea stabilisca che i Sindaci debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

Art. 32 - Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla Legge.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli articoli 2404 e 2405 del Codice Civile.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale, che sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto sull'apposito libro, dove vengono verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 33 Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del

codice civile ove non fosse presente il Collegio dei Sindaci.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 34 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Udine, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Udine che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 36 - In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione o un comitato tecnico potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38 - Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 20 e 36 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 39 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Pierluigi Comelli Notaio (L.S.)